Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Mercoledì, 22 giugno | Numero 146

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 25; trimestre L. 15
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera A della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale 6 [illegible]

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO *1° maggio 1921, n. 724, che proroga il termine di cui al primo comma dell'art. 10 della Convenzione approvata con decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, circa il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante e di Amministrazione delle RR. scuole professionali.*

REGIO DECRETO *13 marzo 1921, n. 743, che stabilisce norme per l'accertamento della idoneità dei consiglieri aggiunti in prova e dei ragionieri in prova dell'Amministrazione coloniale.*

REGIO DECRETO *24 aprile 1921, n. 745, che proroga la durata di alcuni decreti emessi durante la guerra per provvedere al funzionamento degli uffici giudiziari e detta norme per regolare il servizio presso gli uffici medesimi.*

REGIO DECRETO *5 giugno 1921, n. 754, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

REGIO DECRETO *5 giugno 1921, n. 755, che dà la denominazione di Basi navali agli arsenali della R. marina di Napoli e di Venezia, nonchè al cantiere navale di La Maddalena.*

REGIO DECRETO *9 giugno 1921, n. 761, che assegna il nome di « Guglielmo Marconi » alla stazione radiotelegrafica di Coltano.*

REGIO DECRETO *5 maggio 1921, n. 763, che modifica il regolamento 12 marzo 1908, n. 151, per l'applicazione della legge 11 luglio 1907, n. 502, recante provvedimenti per la città di Roma, relativamente alla tassa sul valore capitale delle aree fabbricabili.*

REGIO DECRETO *5 maggio 1921, n. 764, che modifica l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1203, per la esecuzione della legge 15 luglio 1911, n. 755, portante provvedimenti per la città di Roma.*

REGIO DECRETO *1° maggio 1921, n. 765, che modifica il regolamento 23 dicembre 1920, n. 1921, per il corpo degli agenti di custodia delle carceri.*

REGI DECRETI *nn. 729 e 736 riflettenti: applicazione di tassa di soggiorno.*

Regio decreto 1° maggio 1921, n. 724, *che proroga il termine di cui al primo comma dell'art. 10 della Convenzione approvata con decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, circa il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante e di Amministrazione delle RR. scuole professionali.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912 n. 854;

Visto l'art. 10 della Convenzione approvata con decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, per l'istituzione di una Cassa pensioni per il personale delle RR scuole professionali e il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1918, n. 2072;

Visto il R decreto legge 3 giugno 1920, n. 871, che proroga i termini per la classificazione e il riordinamento delle Regie scuole industriali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di State per la industria e il commercio, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 10 della convenzione approvata col decreto Luogotenenziale 6

settembre 1917, n. 1750, è prorogato fino ad un anno dopo la pubblicazione del R. decreto, con il quale, in esecuzione dell'art. 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, sarà approvato l'elenco completo delle scuole professionali classificate secondo l'art. 2 della legge predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 18 marzo 1921, n. 748, *che stabilisce norme per l'accertamento della idoneità dei consiglieri aggiunti in prova e dei ragionieri in prova dell'Amministrazione coloniale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 agosto 1919, n. 1466, col quale fu concessa al ministro delle colonie l'autorizzazione a coprire i posti vacanti nel personale amministrativo e di ragioneria dell'Amministrazione coloniale, e furono determinate le relative norme;

Visto il decreto del ministro delle colonie in data 21 agosto 1919, col quale venne indetto un concorso a posti di consigliere aggiunto, allora segretario, nella Amministrazione coloniale;

Visto l'altro decreto dello stesso ministro avente la medesima data, col quale venne indetto un concorso a posti di ragioniere nell'Amministrazione coloniale;

Ritenuto che ragioni di servizio non consentono di distrarre dalle attribuzioni loro affidate nelle varie colonie i consiglieri aggiunti in prova ed i ragionieri in prova assunti in servizio in seguito ai risultati dei predetti concorsi per sottoporli all'esame pratico prescritto dall'art 4 del citato R. decreto n 1466 del 1919, e che a garenzia dell'Amministrazione appare sufficiente stabilire che la nomina definitiva possa essere conseguita, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, in base a rapporto motivato del Governo della colonia;

Visto il R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 che approva il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2325, che stabilisce l'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale e il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'accertamento della idoneità dei consiglieri aggiunti in prova e dei ragionieri in prova dell'Amministrazione coloniale assunti in servizio in seguito ai risultati dei concorsi banditi coi decreti del ministro delle colonie in data 21 agosto 1919 e che abbiano compiuto sei mesi di effettivo servizio in colonia, a conseguire la nomina definitiva rispettivamente a consiglieri aggiunti e a ragionieri nell'Amministrazione coloniale, sarà effettuato dal Consiglio d'amministrazione in base a giudizio motivato dal governatore della colonia in cui il candidato si trovi.

Art. 2.

Il rapporto contenente il giudizio motivato di cui all'articolo precedente, sarà redatto, tenendo conto del servizio prestato dagli interessati durante il periodo di prova, e da esso dovrà risultare in modo specifico l'idoneità, la diligenza e la buona condotta dimostrata nel servizio medesimo.

Art. 3.

La nomina definitiva di coloro che saranno ritenuti idonei, avverrà secondo l'ordine della graduatoria a suo tempo compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso di ammissione in carriera e con effetto dalla data in cui si compiono i sei mesi di servizio di prova. Coloro, invece che non saranno dichiarati idonei per la nomina definitiva, verranno subito dispensati dal servizio, senza diritto ad alcuna indennità all'infuori delle spese effettive del viaggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 24 aprile 1921, n. 745, *che proroga la durata di alcuni decreti emessi durante la guerra per provvedere al funzionamento degli uffici giudiziari e detta norme per regolare il servizio presso gli uffici medesimi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di prorogare la durata di al-

cuni decreti emessi durante la guerra per provvedere al funzionamento degli uffici giudiziari, dando norme per regolare il servizio presso gli uffici medesimi;

Visto l'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1920, numero 1383;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La durata in vigore delle disposizioni stabilite durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace dei numeri 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 891, modificato con successivo decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1076, e del decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1566, è prorogata di altri tre mesi a decorrere dal termine indicato nei decreti medesimi.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto è vietata ogni ulteriore nomina di pretore aggiunto a norma dei decreti Luogotenenziali 24 luglio 1917, n. 1198 e 5 gennaio 1919, n. 8. I giudici e sostituti procuratori del Re che attualmente prestano servizio nelle preture con la detta qualità sono trasferiti, anche di ufficio, ai tribunali e rispettivamente alle Regie procure per esercitarvi le funzioni del proprio grado.

Essi possono tuttavia essere trattenuti presso le preture alle quali sono addetti, qualora le esigenze del servizio lo richiedano e in ogni caso non oltre due anni dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Gli uditori giudiziari nominati in seguito ai concorsi indetti in conformità del R. decreto-legge 14 settembre 1920, n. 1269, quando conseguano la nomina a giudice o a sostituto procuratore del Re, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo, possono essere destinati secondo le esigenze di servizio così nei tribunali e nelle Regie procure, come nelle preture per esercitare in queste le funzioni di pretore. Essi possono inoltre, nel primo anno dalla nomina, essere addetti nelle preture di maggiore importanza con le funzioni di vice pretore. Tale destinazione può aver luogo soltanto nei casi di eccezionali necessità di servizio fino a quando non sia possibile destinare alle funzioni di vice pretore gli uditori giudiziari.

I giudici destinati alle preture con le funzioni di vice pretore, secondo la disposizione precedente, non possono eccedere, in ogni caso complessivamente per tutto il Regno, il numero di 25.

Art. 4.

I vice pretori mandamentali attualmente in carica, e quelli che saranno nominati anteriormente al 31 dicembre 1922, cesseranno dalle loro funzioni in detto giorno.

Col 1° gennaio 1923 si inizieranno i periodi triennali a norma dell'art. 17 della legge 8 giugno 1890 n. 6878, e, da tale data, le nomine non potranno aver luogo che per la durata del triennio in corso, in qualunque tempo di esso avvengano.

Ogni contraria disposizione è abrogata.

Art. 5.

I funzionari del pubblico ministero applicati presso le procure generali delle Corti di cassazione non possono eccedere in complesso il numero di otto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 5 giugno 1921, n. 754, *che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci delle varie Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-1921 fino a quando non siano tradotti in legge secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge con le note di variazione e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati.

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 con nota di variazioni presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 2.771.000.000 per provvedere a spese di guerra e a spese che potranno occorrere fino al 30 giugno 1921 per diretta conseguenza della guerra, comprese quelle di mantenimento della maggiore forza sotto le armi in Italia, nelle colonie e all'estero, dando, altresì, facoltà al Governo del Re di effettuare, nei limiti dell'indicata somma, trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo, tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 5.	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale	+ 430,000 —
Cap. n. 6.	Ministero - Spese varie d'Ufficio e minute spese di rappresentanza	+ 150,000 —
Cap. n. 8.	Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio	+ 50,000 —
Cap. n. 9.	Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex-militari di truppa, ecc.	+ 80,000 —
Cap. n. 10.	Spese casuali	+ 20,000 —
Cap. n. 19	Sottufficiali, caporali e soldati	+ 6,000,000 —
Cap. n. 20.	Carabinieri Reali - Ufficiali o impiegati civili	+ 2,000,000 —
Cap. n. 21.	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati e carabinieri	+ 25,000,000 —
Cap. n. 22	Spese di Leva e assegno giornaliero alle reclute, ecc.	+ 3,000,000 —
Cap. n. 23	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo, ecc.	+ 4,000,000 —
Cap. n. 25	Personale civile delle Amministrazioni militari dipendenti	+ 500,000 —
Cap. n. 26.	Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri, ecc.)	+ 15,000,000 —
Cap. n. 27.	Indennità eventuali carabinieri reali	+ 5,000,000 —
Cap. n. 28.	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti	+ 550,000 —
Cap. n. 29-*bis*.	Spese per lavori a cottimo, ecc.	+ 2,500,000 —
Cap. n. 30	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	+ 2,000,000 —
Cap. n. 31.	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.	+ 1,000,000 —
Cap. n. 33	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari	+ 5,000,000 —
Cap. n. 36.	Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale, ecc.	+ 15,000,000 —
	Totale	+ 87,250,000 —

In diminuzione:

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 61-*bis*.	Spese per la guerra	— 87,250,000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — RODINÒ.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, *che dà la denominazione di Basi navali agli arsenali della R. marina di Napoli e di Venezia, nonchè al cantiere navale di La Maddalena.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2327, convertito in legge con la legge 31 marzo 1921, n. 376;

Sentito il Comitato degli ammiragli, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con i ministri del tesoro, dell'industria e commercio e con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli arsenali della R. marina di Napoli e di Venezia assumono la denominazione di « Base navale di Napoli » e « Base navale di Venezia ».

Il cantiere navale di La Maddalena assume la denominazione di « Base navale di La Maddalena ».

Le Basi navali summenzionate saranno gradualmente organizzate in modo di provvedere ai seguenti servizi:

a) rifornimento del naviglio, utilizzando le risorse locali e della regione circostante così da limitare la consistenza dei depositi;

b) manutenzione del naviglio leggero e di uso locale che avrà sede normale nella Base navale.

Art. 2.

L'esercizio delle officine e dei mezzi di lavoro in genere degli arsenali suddetti e delle Officine della R. marina che hanno sede nella Piazza Marittima di Brindisi, in quanto risultino esuberanti ai bisogni normali della R. marina potrà essere affidato ad Enti privati. Potrà pure essere concesso ad Enti privati l'uso degli edifici, specchi d'acqua e banchine esistenti negli arsenali di Napoli e Venezia, che risultino esuberanti ai bisogni della R. marina.

Art. 3.

Gli specchi d'acqua e le banchine degli arsenali suddetti che risultino non necessari per il servizio della Base navale, o per l'esercizio dei mezzi di lavoro ceduti, saranno resi liberi per il traffico mercantile d'accordo con il Ministero dell'industria e commercio (Sottosegretariato di Stato marina mercantile) e col Ministero delle finanze.

Art. 4.

L'organizzazione della Base navale di Napoli e le concessioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto saranno regolate in modo che il comune di Napoli possa ottenere, a decorrere dal 1° luglio corrente